

## ***Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano***

*Via Giacomo Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE)*

*Sito Web: [https:// www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it](https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it)*

*Tel-Fax: 0833/822857*



*E-mail: [LEIC8AH00Q@istruzione.it](mailto:LEIC8AH00Q@istruzione.it)*

*Codice fiscale: 90018450750*

*Codice meccanografico: LEIC8AH00Q*

*[leic8ah00q@pec.istruzione.it](mailto:leic8ah00q@pec.istruzione.it)*

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI**

(ai sensi del Titolo III – Gestione Patrimoniale – Beni e Inventari D.I. 129/2018)

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.35 del 14/04/2023/

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

<b>VISTI</b>	gli articoli 81-83 del Regio Decreto n 2440 del 18.11.1923;
<b>VISTI</b>	gli articoli 22 e 194 del Regio Decreto n 827 del 23.05.1924;
<b>VISTO</b>	l'art. 21 della legge n 59 del 15 marzo 1997;
<b>VISTO</b>	il Decreto Presidente della Repubblica n 275 del 08 marzo 1999;
<b>VISTA</b>	la Circolare Ministeriale MIUR prot.n° 0002233 del 02/04/2012;
<b>VISTO</b>	l' art. 1 comma 143 della Legge n 107 del 13 luglio 2015;
<b>VISTO</b>	l'art. 29 comma 3 del Decreto Interministeriale M.I – M.E.F. n 129 del 28/08/2018;
<b>VISTO</b>	l'art 31 comma 5 del Decreto Interministeriale M.I – M.E.F. n 129 del 28/08/2018;
<b>VISTA</b>	la Circolare Ministeriale MIUR prot. n° 74 del 05 gennaio 2019;
<b>VISTA</b>	la Circolare Ministero dell' Istruzione prot. n 0004083 del 23/02/2021;
<b>VISTO</b>	la delibera del Consiglio d'Istituto n°35 del 14/04/ 2023.

### **ADOTTA**

il seguente Regolamento contenente specifiche istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 3 e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari di cui al art. 31, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018.

### **INDICE GENERALE**

#### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Patrimonio scolastico

#### **TITOLO II - CONSEGNETARIO**

Art. 4 - Consegnetario, sostituto consegnatario, sub consegnatario

Art. 5 - Passaggi di gestione

Art. 6 – Istituzioni Scolastiche oggetto di provvedimenti di dimensionamento

Art. 7 – Utilizzo dei beni al di fuori dell'Istituto

#### **TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE**

Art. 8 - Classificazione categorie inventariali

Art. 9 - Carico inventariale

Art. 10 - Valore dei beni inventariati

Art. 11 - Ricognizione dei beni

- Art. 12 - Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture
- Art. 13 - Eliminazione dei beni dall'inventario
- Art. 14 - Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili
- Art. 15 - Beni non inventariabili

#### **TITOLO IV - CUSTODIA DEI MATERIALI E VENDITA DEI BENI**

- Art. 16 - Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico di laboratori

#### **TITOLO V - OPERE DELL'INGEGNO E PROPRIETÀ INDUSTRIALI**

- Art. 17 - Opere dell'ingegno
- Art. 18 - Proprietà industriali

#### **TITOLO VI - NORME FINALI**

- Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie

### ***TITOLO I - PRINCIPI GENERALI***

---

#### **Articolo 1 - (Oggetto)**

1. L'oggetto del presente Regolamento è costituito dalle procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto e regolato in materia dal D.I. n. 129 del 28/8/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, e dalle circolari Ministeriali citate in premessa.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni stessi.
3. Il presente Regolamento, infine, detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari.
4. Il presente Regolamento si applica ai beni acquistati dal 01/01/2023.

#### **Articolo 2 - (Definizioni)**

1. Nel presente Regolamento si intendono per:
  - a) **“beni mobili”**: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, strumenti scientifici e di laboratorio, ed ogni altro oggetto assimilabile a quelli indicati;
  - b) **“beni immobili”**: edifici, terreni e fabbricati di proprietà della scuola;
  - c) **“beni mobili registrati seguendo le norme del Codice Civile”**: beni di locomozione e trasporto come le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli e motoveicoli;
  - d) **“beni mobili fruttiferi”**: Titoli di stato affidati in custodia all'Istituto Cassiere
  - e) **“consegnatario”**: a norma dell'art. 30, c.1 del D.I. 129/2018 si intende il DSGA per i beni mobili. Per quelli immobili il consegnatario è il DS;
  - f) **“utilizzatore”**: fruitore di materiali destinati dal consegnatario per l'uso, l'impiego o il consumo;
  - g) **“docenti e/o personale scolastico affidatari”**: i docenti e il personale scolastico che rispondono del materiale affidatogli art. 35, c.1, D.I. 129/2018;
  - h) **“macchinari per ufficio”**: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici;
  - i) **“mobili e arredi per ufficio”**: oggetti per l'arredamento di uffici, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità;
  - j) **“impianti e attrezzature”**: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività;

- k) *“hardware”*: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati;
- l) *“software”*: insieme dei programmi che possono essere impiegati su un sistema di elaborazione ;
- m) *“materiale bibliografico”*: libri, pubblicazioni, materiale multimediale;
- n) *“opere dell’ingegno”*: software, pubblicazioni ed altri beni;
- o) *“proprietà industriale”*: marchi ed altri segni distintivi.

### **Articolo 3 - (Patrimonio Scolastico)**

1. Il patrimonio scolastico si distingue in patrimonio di proprietà della scuola, le cui dotazioni devono essere inventariate secondo le procedure previste dalla normativa vigente, il patrimonio di proprietà del Comune – Ente Locale catalogati in un registro distinto e beni mobili e immobili presenti nell’ istituzione scolastica, ma appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati e concessi a qualsiasi titolo, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l’indicazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti come previsto dall’ art. 31 comma 4 D.I. 129/2018.
2. Possono entrare a far parte del patrimonio della scuola anche dei beni donati da privati, enti, o altre istituzioni scolastiche. Le donazioni devono essere accettate con apposita delibera dal Consiglio d’Istituto, previa verifica della corrispondenza del bene alle norme di sicurezza (norme CE) .
3. Al fine di poter procedere ad una affidabile della consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio, si ravvisa la necessità di avvalersi dell’allegato alla circolare n 2233/2012 che esplicita e semplifica il legame tra le categorie e sotto categorie di inventario e le voci del Conto del Patrimonio presenti nel modello K allegato al Conto Consuntivo.

## **TITOLO II – CONSEGnatARIO**

---

### **Articolo 4 - (Consegnatario, sostituto Consegnatario, sub-Consegnatario)**

1. Le funzioni di consegnatario dei beni mobili di proprietà dell’Istituzione Scolastica sono svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) pro-tempore.
2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni assunti in consegna nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni.
3. Il consegnatario ha l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari.
4. Il D.S.G.A. pro-tempore, in qualità di consegnatario, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico in materia, provvede a:
  - a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica;
  - b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
  - c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
  - d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
  - e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;
  - f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi;
  - g) assicurare la tenuta dei registri inventariali;
  - h) predisporre l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;

- i) compilare le schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all'interno del vano stesso;
  - j) effettuare la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale
  - k) istruire i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;
  - l) procedere con la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici.
5. Il Dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, *l'Assistente Amministrativo* incaricato della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o impedimento temporaneo. Salvo casi eccezionali da motivare, l'Assistente Amministrativo incaricato è il sostituto del Direttore SGA per tutte le funzioni spettanti al Direttore stesso
  6. Il Dirigente scolastico, in caso di particolare complessità e di dislocazione dell'Istituzione Scolastica su più plessi avrà la facoltà di nominare uno o più sub-consegnatari che rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario redigendo all'uopo apposito prospetto. Al verificarsi dell'eventualità di dislocazione dell'Istituzione Scolastica su più plessi, il Dirigente scolastico procederà, se possibile, ad individuare quali sub-consegnatari i referenti/responsabili di plesso. I consegnatari ed i sub-consegnatari non possono delegare, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
  7. Il consegnatario dei beni immobili è il Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento temporaneo, la funzione viene esercitata dal Dirigente incaricato della reggenza o dal docente collaboratore individuato come sostituto del Dirigente.

#### **Articolo 5 - (Passaggi di gestione)**

1. Quando il Direttore SGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto.
2. L'operazione di passaggio di consegne è effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dell'ufficio del D.S.G.A consegnatario uscente e deve risultare da apposito processo verbale nel quale devono essere sinteticamente riportati la tipologia, la quantità e il valore complessivo dei beni inventariati esistenti al momento della consegna.
3. Quando il Dirigente scolastico cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne dei beni immobili avviene mediante ricognizione materiale degli stessi in contraddittorio con il Dirigente subentrante in presenza del Presidente del Consiglio di Istituto e con l'assistenza del Direttore SGA. L'operazione di passaggio è effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dell'ufficio del Dirigente consegnatario uscente.
4. Nelle circostanze di cui ai precedenti commi dovessero emergere discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, è necessario darne conto in modo esplicito, indicando, se conosciute, le relative giustificazioni.
5. La mancata formalizzazione del passaggio può dar luogo, ricorrendone i presupposti, ad ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.
6. Rientra nella competenza del Dirigente Scolastico il potere di emettere il provvedimento formale di scarico dei beni nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico dei soggetti eventualmente individuati responsabili. Nel suddetto provvedimento deve essere riportato, per ciascun bene mancante, la descrizione, gli elementi registrati in inventario e la motivazione del scarico.

## **Articolo 6 – Istituzioni Scolastiche oggetto di provvedimenti di dimensionamento**

1. L'Istituzione Scolastica che risulta essere oggetto di provvedimenti di dimensionamento (cessazioni, accorpamenti, fusioni), per quanto attiene alla gestione del patrimonio e in particolare al trasferimento di gestione tra consegnatari si seguono le disposizioni del D.I. M.I- M.E.F. n 129/2018 in tema di passaggio di consegne. In particolare, deve essere sempre redatto un apposito verbale che formalizza l' avvenuta consegna dei beni tra i consegnatari interessati, con la sottoscrizione anche del Dirigente Scolastico dell' Istituzione cedente. L'elenco dei beni riportato nel passaggio di consegne costituisce titolo valido per il discarico degli stessi dall' inventario di provenienza e il corrispondente carico nelle scritture dell'Istituzione destinataria o, nel caso di costituzione ex novo di una Istituzione Scolastica Statale, per l'impianto nelle relative scritture.

## **Articolo 7 - (Utilizzo dei beni al di fuori dell' Istituto)**

1. I beni mobili agevolmente removibili dallo loro sede e/o plesso e le attrezzature di lavoro (personal computer - notebook - telecamere - macchine fotografiche - proiettori /video proiettori ecc...) possono essere dati dietro richiesta ufficiale al consegnatario, in consegna al personale scolastico (Docente ed ATA) in via permanente o temporanea previa predisposizione del consegnatario ad utilizzare e spostare il bene previa vidimazione del Dirigente Scolastico.
2. Qualora tali beni siano utilizzati da soggetto diverso dal sub-consegnatario, l'utilizzatore assume il ruolo di sub-consegnatario con tutte le conseguenti responsabilità.
3. Nel caso che la richiesta perviene da un utilizzatore che non abbia un rapporto di lavoro dipendente con l'Istituto, egli deve essere autorizzato previa richiesta ufficiale di uso temporaneo del bene al consegnatario per iscritto.  
Il consegnatario predisporrà il comodato d'uso per utilizzare e spostare il bene e/o i beni richiesto/i con vidimazione del Dirigente Scolastico.

## **TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE**

---

### **Articolo 8 - (Classificazione categorie inventariali)**

1. Per la classificazione inventariale si fa riferimento agli inventari e alle categorie stabilite dal D.I. M.I. – M.E.F. n. 129 del 28 agosto 2018 all'art. 31 comma 1,2,7,8,9.
2. I beni costituenti il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:
  - a) beni mobili;
  - b) beni di valore storico-artistico;
  - c) libri e materiale bibliografico;
  - d) valori mobiliari;
  - e) veicoli e natanti;
  - f) beni immobili.
3. Per ciascuno dei beni come sopra classificati trovano applicazione le disposizioni previste dal Codice Civile in combinato disposto con le indicazioni specifiche di cui alla Circolare Ministeriale n. 0004083 del 23 febbraio 2021.
4. Per ogni bene si indica:
  - ✓ il numero di inventario e la data di iscrizione;
  - ✓ la specie e il numero del documento che dà diritto al carico o allo scarico (fattura, autorizzazione all'alienazione ecc.);
  - ✓ la provenienza o la destinazione del bene;
  - ✓ la descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile;

- ✓ Il valore di carico o di scarico, che va riportato nelle colonne generali di carico e di scarico e nella colonna corrispondente alla categoria del bene;
- ✓ eventuali ricavi da alienazioni;
- ✓ eventuali osservazioni ed annotazioni.

### Articolo 9 - (Carico inventariale)

1. Si iscrivono nell'inventario i soli beni mobili che:
  - ✚ non hanno carattere di beni di consumo,
  - ✚ non sono fragili e non si deteriorano facilmente,
  - ✚ sono di valore superiori a € 200,00 (duecento euro), IVA compresa.
2. Al fine di evitare una inventariazione parziale si adotta il criterio dell' "universalità di mobili" secondo la definizione dell'art. 816 del Codice Civile (...è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria...). Nell'inventariare unità composte quali studi o postazioni informatiche, si tiene conto del complesso degli elementi attribuendo un unico numero d'inventario all'universalità.
3. Al fine di consentire eventuali discarichi parziali di beni è possibile attribuire un sottostante numero d'ordine identificativo agli elementi che compongono l'universalità indicandone il valore.
4. Per quanto attiene i beni immobili che dovessero far parte del patrimonio dell'istituzione scolastica, dovranno essere annotati nell'apposito registro:
  - ✚ tutti i dati catastali,
  - ✚ il valore e l'eventuale rendita annua,
  - ✚ l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi,
  - ✚ la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale.
5. Per i beni di valore storico-artistico, si dovrà curare una corretta conservazione dei documenti che attestino l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro elemento necessario, utile, per una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica qualificazione.
6. L'inventario dei libri e del materiale bibliografico dovranno essere seguite modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili.
7. Per i valori mobiliari (titoli), si procederà alla loro registrazione specificandone:
  - ✚ la tipologia,
  - ✚ il valore,
  - ✚ l'emittente,
  - ✚ la scadenza.
8. Il comma 4 dell'art. 31 stabilisce che: "I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti". Tali soggetti conservano elenchi numerati, l'inventario di questi arredi ed una copia viene inviata alla Scuola e sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, che è anche il consegnatario dei beni stessi.
9. I beni mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione, manufatto dalla scuola o altro e sono oggetto di cancellazione dall'inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell'Istituzione scolastica per vendita, per distruzione, per perdita, per cessione.
10. All'atto dell'acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio devono essere trascritte, negli inventari di cui al precedente art.5, le caratteristiche fondamentali di:
  - ✚ descrizione,
  - ✚ classificazione,
  - ✚ consistenza,

- ✚ valore,
- ✚ destinazione,
- ✚ collocazione
- ✚ responsabilità.

11. Ogni bene deve essere iscritto in inventario secondo l'ordine cronologico di acquisizione.
12. Ogni bene mobile inventariato deve essere provvisto di apposita etichetta contenente i dati identificativi del bene stesso, il consegnatario provvede all'applicazione dell'etichetta inventariale sul bene acquisito.
13. Gli inventari contengono la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei singoli beni patrimoniali secondo l'ordine temporale di acquisizione.
14. Gli inventari sono gestiti sulla base di apposite scritture registrate mediante supporto informatico (specifico software) idoneo a garantirne un'agevole utilizzazione a fini contabili, amministrativi, gestionali e di programmazione.
15. I beni inventariali possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti dalla ordinaria collocazione. In tal caso i movimenti d'uso saranno annotati in appositi comodati d'uso tra sedi previa richiesta al consegnatario e vidimazione del Dirigente Scolastico.  
Per luogo di collocazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato.

#### **Articolo 10 - (Valore dei beni inventariati)**

1. Il valore inventariale dei beni attribuito all'atto dell'iscrizione e per le varie categorie elencate deve essere così determinato:
  - ✓ prezzo di fattura, IVA compresa, per gli oggetti acquistati compresi quelli acquisiti al termine di locazioni finanziarie o noleggio con riscatto;
  - ✓ valore di stima per gli oggetti pervenuti in dono;
  - ✓ prezzo di copertina per i libri;
  - ✓ prezzo di costo per gli oggetti prodotti nei laboratori e officine della scuola.
2. Nel caso di beni di valore storico e artistico per la procedura di stima deve essere interessata la "Commissione" preposta in seno alla Soprintendenza territorialmente competente.
3. Il valore dei beni prodotti nell'istituzione scolastica sarà determinato considerando unicamente la somma del costo delle componenti, con esclusione del costo della manodopera.
4. Il valore di mercato per le opere di ingegno andrà determinato procedendo ad apposita stima, ove possibile, tramite fonti certificate e, qualora tale criterio non fosse applicabile, il valore verrà stimato considerando le ore uomo impiegate.
5. Eventuali titoli e altri valori mobiliari, pubblici e privati, vanno iscritti al prezzo di borsa del giorno precedente la compilazione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale, o al valore nominale se il prezzo è superiore. Va indicata anche la rendita e la data di scadenza.
6. Ogni variazione in aumento o in diminuzione dei beni deve essere puntualmente annotata in ordine cronologico nell'inventario di riferimento.

#### **Articolo 11 - (Ricognizione dei beni)**

1. In base all'art. 31, c 9 del D.I. 129/2018 ed alla Circolare Ministeriale prot. n. 00004083 del 23/02/2021 si procede alla ricognizione dei beni inventariati almeno ogni cinque anni (oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità), mentre al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni si deve procedere almeno ogni dieci anni (oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
2. Dette operazioni, in quanto improntate a criteri di trasparenza, vengono effettuate da una Commissione costituita da almeno tre persone o più a seconda della composizione sul territorio dell'Istituto Scolastico, individuate tra il personale docente e ATA in servizio nell'istituzione scolastica, nominata con provvedimento del Dirigente scolastico.

3. Le operazioni effettuate dalla Commissione, devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia, debitamente sottoscritto da tutti i componenti.  
Il processo verbale deve contenere l'elencazione di:
  - a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico;
  - b) eventuali beni mancanti;
  - c) beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti; qualora tale procedura risultasse infruttuosa è consentito l'invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento.
4. Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, ove necessario, si procede alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto con la situazione di diritto.  
Si dovrà procedere alle sistemazioni contabili tenendo conto:
  - a. in caso di beni di cui al punto a) del comma 3, accertata l'effettività del bene, sarà necessario assumerli in carico tra le sopravvenienze nella categoria di appartenenza, annotando ogni utile notizia ;
  - b. in caso di meri errori materiali o errori dipendenti da scorrette interpretazioni delle disposizioni si procede alla correzione, le dovute variazioni in aumento o in diminuzione alle diverse situazioni riscontrate.
5. Sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla commissione e dopo aver effettuato le opportune operazioni di aggiornamento dei valori dei beni, si procederà alla compilazione del nuovo inventario.
6. Della ricognizione inventariale deve essere fornita idonea informazione al Consiglio d'Istituto, e invio dei modelli PV Base-PV1-PV2-PV3 e PV4.

#### **Articolo 12 - (Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture)**

1. Completate le operazioni di ricognizione e le eventuali sistemazioni contabili (di cui all'art. 8), la commissione per il rinnovo inventariale, diversa da quella individuata all'art. 34, comma 1, del D.I. n.129 del 28 agosto 2019, effettuerà l'aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti, per la formazione dei nuovi inventari.
2. I valori di tutti i beni mobili saranno aggiornati, osservando la procedura dell'ammortamento stabilita dalla Circolare Ministeriale n.0004083 del 23/02/2021.
3. Tutti i beni acquisiti nel secondo semestre precedente all'anno del rinnovo non saranno sottoposti all'applicazione della procedura dell'ammortamento e all'aggiornamento dei valori.
4. La procedura dell'ammortamento del valore non si applica alle sotto elencate tipologie di beni:
  - ✚ beni di valore storico-artistico e preziosi in genere,
  - ✚ beni immobili,
  - ✚ valori mobiliari e partecipazioni.
5. Il valore dei beni di “valore storico-artistico” e i “beni preziosi” in genere (ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, gioielli, etc.) deve essere determinato utilizzando il criterio della valutazione in base a stima o, se del caso, secondo il valore intrinseco di mercato (ad esempio: oro, argento, pietre preziose, etc.).
6. Il valore dei beni immobili, con l'eccezione dei terreni edificabili, e dei diritti reali di godimento sugli stessi va calcolato in base al valore della rendita catastale rivalutata secondo il procedimento per determinare la base imponibile ai fini dell'imposta municipale unica (I.M.U.).  
I terreni edificabili invece sono soggetti a stima.

7. I beni con il valore aggiornato saranno elencati nel nuovo inventario a partire dal numero 1. Su ogni bene materiale sarà posta una targhetta riportante in modo indelebile il nome della scuola, il numero di inventario e la relativa categoria.

### **Articolo 13 - (Eliminazione dei beni dall'inventario)**

1. Lo scarico è l'operazione con la quale un bene viene cancellato dall'inventario, cessando di far parte del patrimonio dell'Istituto Comprensivo Botrugno Nociglia San Cassiano e Supersano.
2. Lo scarico è consentito solo con riferimento ad una delle seguenti cause:
  - a) Logoramento del bene dovuto all'uso, guasto non riparabile, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità;
  - b) Scarico per distruzione per causa di forza maggiore;
  - c) Scarico per furto;
  - d) Errore di inventarizzazione.
3. Il materiale ed i beni di cui ai punti a),b), c) sono eliminati dall'inventario con apposito decreto del Dirigente scolastico nel quale deve essere indicato per ciascun bene:
  - e) la descrizione contenuta nel registro inventario;
  - f) il numero e la data di inventario;
  - g) il valore del bene e il valore complessivo dello scarico se la richiesta riguarda più beni;
  - h) un'adeguata motivazione dell'avvenuto accertamento di inesistenza di cause di responsabilità amministrativo-contabile oppure, in caso contrario, deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico dei soggetti eventualmente individuati responsabili.
  - i) i documenti richiesti in relazione alle singole cause di scarico ( verbale commissione interna art. 34 comma 1 del D.I. M.I-M.E.F. n 129 del 28 agosto 2018 per materiale inservibile, tale Commissione è composta da tre unità individuate tra personale docente e ATA, con provvedimento di nomina del Dirigente Scolastico; denuncia autorità di pubblica sicurezza per i furti.)
2. In caso di distruzione di beni mobili per cause di forza maggiore, incendi, allagamenti, terremoti, altre calamità naturali o altri eventi accidentali ed impreveduti che causano la distruzione del bene, si procede con la stesura di un elenco anche presuntivo dei beni irreperibili, inutilizzabili o distrutti affinché si possa procedere agli eventuali adempimenti del caso (richieste di risarcimento danni, denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione) e poi allo scarico di tali beni con le procedure descritte al punto 1.
3. Nel caso di furto l'Istituto Scolastico è tenuto a presentare tempestiva denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica. La procedura per lo scarico inventariale potrà essere avviata solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla denuncia del furto, in considerazione della possibilità che il bene rubato venga ritrovato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Nella procedura di scarico del/dei beni oggetto di furto il Direttore SGA procederà alla determinazione dell'ammontare effettivo del danno. Allo stesso provvedimento verrà allegato l'accertamento di eventuali responsabilità secondo le norme vigenti. L'eventuale successivo rinvenimento del bene rubato darà luogo ad una presa in carico per recupero.

### **Articolo 14 - (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)**

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti dall'istituzione scolastica, con provvedimento del Dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. Il procedimento di vendita dei beni si avvia mediante relazione del D.S.G.A. indirizzata al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio d'Istituto.

3. La vendita avviene previa emanazione di un avviso d'asta da pubblicare sul sito internet dell'istituzione scolastica e da comunicare agli studenti. La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'aggiudicazione della gara sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato.
4. L'avviso d'asta deve contenere il giorno e l'ora in cui avverrà l'aggiudicazione, il prezzo posto a base della gara, nonché le modalità di presentazione delle offerte.  
Il prezzo da porre a base d'asta è quello del valore del bene risultante dall'inventario o il valore dell'usato di beni simili.  
Le offerte devono essere segrete e devono pervenire all'istituzione scolastica in busta chiusa entro la data stabilita.  
Nel giorno stabilito per l'asta, sulla base delle offerte pervenute si procede all'aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più alto, superiore o almeno uguale a quello indicato nell'avviso d'asta.  
L'asta si conclude con la stesura del verbale di aggiudicazione.
5. Il provvedimento di discarico inventariale dà atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.
6. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
7. I soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici.

#### Articolo 15- (Beni non inventariabili)

1. Come indicato dall' art. 31 comma 5 e 6 del D.I. M.I-M.E.F. n 129 del 28 agosto 2018 non sono oggetto di inventarizzazione:
  - a. i beni che per loro natura sono destinati a deteriorarsi rapidamente – facile consumo;
  - b. i beni di modico valore, nonché le loro parti di ricambio e accessori;
  - c. i beni di valore pari o inferiore a 200 euro IVA compresa;
  - d. beni avuti e/o ceduti in comodato d'uso da/a altri enti e/o privati;
  - e. i bollettini ufficiali;
  - f. le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere;
  - g. i libri destinati alle biblioteche di classe.
  - h. prodotti multimediali (videocassette-dvd – Cd Rom ) didattici e non;
  - i. licenze d'uso dei vari software sia per uso didattici che amministrativi.
2. Tutti i sopra indicati beni che non sono oggetto ad inventariazione, tuttavia, devono essere istituiti nei registri possibilmente digitali:
  - **Registro dei beni di Facile Consumo- Magazzino** (giornale di carico) punti a) e b) per i beni il cui utilizzo e consumo è a breve termine;
  - **Registro beni di modico valore**, punto c) con l'indicazione dei principali elementi identificativi del bene stesso (descrizione, marca, costo, ubicazione). Tale registro dovrà essere istituito in ogni plesso dell'Istituto Comprensivo.  
Sarà gestito dal sub-consegnatario/responsabile di plesso. Gli spostamenti di tali beni tra un plesso e l'altro per necessità didattiche potrà avvenire previa richiesta scritta al sub-consegnatario/responsabile di plesso che consegnerà il bene dietro autorizzazione. Si chiarisce che il bene richiesto dovrà tornare nella sede originaria del bene, nel caso in cui ciò non avvenga previa comunicazione al Direttore SGA e/o Dirigente Scolastico si avvierà il recupero economico del valore del bene non più restituito al plesso originario.  
A fine anno scolastico i sub-consegnatari/responsabili di plesso comunicheranno i beni inservibili o danneggiati al consegnatario. Lo smaltimento di tali beni avviene mediante un provvedimento del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA. Viene data comunicazione dello scarico di tali beni al Consiglio d'Istituto a fine anno scolastico.

- **Registro beni avuti e/o ceduti in comodato d'uso** punto d) anche per questo tipo di beni è necessaria la creazione di un registro unico presso la sede centrale con l'indicazione del bene avuto o ceduto in comodato d'uso – la data d'ingresso o di uscita il valore economico e la sede d'uso temporanea.  
(Ausili tecnico-didattici che si hanno in comodato d'uso dal centro di acquisto provinciale I.I.S.S. “G. Deledda” di Lecce per gli alunni diversamente abili).  
A fine anno scolastico i sub-consegnatari/responsabili di plesso relazioneranno sullo stato dei beni e riconsegneranno gli ausili non più necessari al consegnatario per la restituzione dei beni al centro di acquisto proprietario degli stessi.  
I beni di valore storico-artistico di proprietà della scuola saranno ceduti in prestito per scopo di studio e ricerca esclusivamente a Università ed Enti Museali, previa stima del valore del bene e verbalizzazione con esatta indicazione del numero dei beni, loro descrizione e durate del prestito. Il verbale di comodato d'uso deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante dell' Istituto e dell' Ente Affidatario. I beni di valore storico-artistico possono essere utilizzati al di fuori dell' Istituto per esposizioni e mostre, previa stima del valore del bene e stipula di assicurazione . Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei e a cura di trasportatori specializzati.
- **Registro libri generale della scuola** punti e), f), g) con l'indicazione dei principali elementi identificativi del bene stesso (descrizione, editore, costo, ubicazione). Tale registro dovrà essere istituito in ogni plesso dell'Istituto Comprensivo.  
Sarà gestito dal sub-consegnatario/responsabile di plesso . Gli spostamenti di tali beni tra un plesso e l'altro per necessità didattiche potrà avvenire previa richiesta scritta al sub- consegnatario/responsabile di plesso che consegnerà il bene dietro autorizzazione .  
Si chiarisce che il bene richiesto dovrà tornare nella sede originaria del bene, nel caso in cui ciò non avvenga previa comunicazione al Direttore SGA e/ o Dirigente Scolastico si avvierà il recupero economico del valore del bene non più restituito al plesso originario.  
A fine anno scolastico i sub-consegnatari/responsabili di plesso comunicheranno i beni inservibili o danneggiati al consegnatario.  
Lo smaltimento di tali beni avviene mediante un provvedimento del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA. Viene data comunicazione dello scarico di tali beni al Consiglio d'Istituto a fine anno scolastico. L' attivazione di questo registro dovrà essere poi suddiviso all'interno del plesso in libri per ragazzi – libri in uso al personale docente- libri in uso per attività amministrative – riviste e/o pubblicazioni periodiche per ragazzi – riviste e/o pubblicazioni periodiche in uso al personale docente – riviste e/o pubblicazioni periodiche in uso per attività amministrative.
- **Registro prodotti multimediali** punto h) con l'indicazione dei principali elementi identificativi del bene stesso (descrizione, editore, ubicazione). Tale registro dovrà essere istituito in ogni plesso dell'Istituto Comprensivo.  
Sarà gestito dal sub-consegnatario/responsabile di plesso. Gli spostamenti di tali beni tra un plesso e l'altro per necessità didattiche potrà avvenire previa richiesta scritta al sub-consegnatario/responsabile di plesso che consegnerà il bene dietro autorizzazione. Si chiarisce che il bene richiesto dovrà tornare nella sede originaria del bene, nel caso in cui ciò non avvenga previa comunicazione al Direttore SGA e/ o Dirigente Scolastico si avvierà il recupero economico del valore del bene non più restituito al plesso originario.  
A fine anno scolastico i sub-consegnatari/responsabili di plesso comunicheranno i beni inservibili o danneggiati al consegnatario.  
Lo smaltimento di tali beni avviene mediante un provvedimento del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA. Viene data comunicazione dello scarico di tali beni al Consiglio d'Istituto a fine anno scolastico.
- **Registro licenze d'uso dei vari software** punto i) anche per questo tipo di beni è necessaria la creazione di un registro unico presso la sede centrale con l'indicazione

della licenza acquistata – la data d’ingresso e la sede d’uso dove la licenza è stata installata e la eventuale data di scadenza della stessa, per poter programmare un rinnovo.

#### **TITOLO IV - CUSTODIA DEI MATERIALI E VENDITA DEI BENI**

---

##### **Articolo 16 - Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico di laboratori**

1. La custodia del materiale tecnico e scientifico dei laboratori è affidato, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, all’inizio di ogni anno scolastico, comunque non oltre il mese di settembre, dal D.S.G.A. consegnatario ai docenti utilizzatori, dell’istituzione scolastica.
2. L’affidamento da parte del D.S.G.A consegnatario ai docenti individuati dal Dirigente Scolastico avverrà con la redazione di un apposito processo verbale al quale dovranno essere allegati gli elenchi descrittivi dell’oggetto dell’affidamento compilati in doppio esemplare, debitamente sottoscritti dal D.S.G.A. consegnatario e dall’interessato che provvederanno a conservarne ciascuno una copia.
3. Gli affidatari, che dovranno provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla propria responsabilità, assumono i seguenti compiti:
  - ✓ conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il proprio controllo;
  - ✓ recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri affidatari;
  - ✓ richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi assegnati ad altri affidatari;
  - ✓ richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti;
  - ✓ denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari.
4. Al termine del periodo di custodia, di norma entro il mese di giugno, l’affidatario dovrà redigere una dettagliata relazione in cui individuerà:
  - ✓ le attrezzature che necessitano di essere sostituite perché obsolete;
  - ✓ le attrezzature che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria;
  - ✓ inoltre, farà una proposta motivata su eventuali implementazioni e nuovi acquisti di materiali e strumentazioni.
5. La responsabilità dell’affidatario cessa con la riconsegna dei materiali e delle attrezzature assunte in carico al D.S.G.A. consegnatario. Tale adempimento, cui si dovrà provvedere in contraddittorio, dovrà risultare da apposito processo verbale, corredato dagli elenchi descrittivi e della relazione sopraccitata, redatto in doppio esemplare, debitamente sottoscritto dal D.S.G.A. consegnatario e dall’interessato che provvederanno a conservarne ciascuno una copia.
6. Nell’ipotesi che più docenti debbano avvalersi dei medesimi laboratori, il Dirigente scolastico procede ad individuare quello al quale affidarne la direzione tra i docenti utilizzatori. Il conferimento del relativo incarico comporta per il destinatario l’affidamento e le responsabilità di cui sopra.

#### **TITOLO V - LE OPERE DELL’INGEGNO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

---

##### **Articolo 17 - Opere dell’ingegno**

1. Le opere dell’ingegno compongono, insieme alle invenzioni industriali ed ai modelli industriali, la categoria delle creazioni intellettuali che l’ordinamento italiano tutela.

2. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
3. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.
4. Sono opere dell'ingegno le idee creative che riguardano l'ambito culturale. Indipendentemente dal fatto che esse siano idonee ad essere sfruttate economicamente le opere dell'ingegno sono tutelate con il diritto d'autore.
5. Il diritto d'autore tutela gli elementi dell'opera dell'ingegno che hanno carattere rappresentativo e non l'idea dalla quale hanno origine, il che comporta il sorgere in capo all'autore dell'opera di diritti di natura morale e diritti di natura patrimoniale.
6. Il diritto morale è il diritto dell'autore ad essere riconosciuto ideatore dell'opera. Esso è assoluto, inalienabile e imprescrittibile.
7. Il diritto patrimoniale si estrinseca nel diritto a riprodurre l'opera in più esemplari, nel diritto di trascrizione dell'opera orale, nel diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, nel diritto di comunicazione, nel diritto di distribuzione, nel diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, nel diritto di noleggio e di dare in prestito. Esso si prescrive in settanta anni dalla morte dell'autore, anche se l'opera viene pubblicata postuma. Il diritto patrimoniale d'autore può essere ceduto.
8. L'istituzione scolastica può esercitare quanto previsto dalla normativa vigente, per il riconoscimento del diritto d'autore per le opere dell'ingegno prodotte da docenti e allievi durante attività curricolari e extra curricolari.
9. Le modalità dello sfruttamento delle opere dell'ingegno sono deliberate dal Consiglio di Istituto mentre è demandato al Dirigente scolastico provvedere ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio.
10. Ove al Consiglio di Istituto sia pervenuto l'invito, da parte dell'autore o di uno dei coautori dell'opera, ad intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico dell'opere d'ingegno e l'organo collegiale ometta di provvedere in merito adottando specifica delibera entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito è legittimato ad intraprendere autonomamente tali attività.
11. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opere d'ingegno spetta in misura pari al 50% all'istituzione scolastica mentre il restante 50% è destinato all'autore o ai coautori.

## **Articolo 18 - Proprietà industriali**

1. Con l'espressione "proprietà industriale" ci si intende riferire espressamente a marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
2. Queste categorie sono espressamente previste dal Codice della proprietà industriale ove è precisato che i diritti di proprietà industriale si possono acquistare mediante brevettazione, registrazione o secondo le altre modalità previste dal codice stesso.  
In particolare, sono oggetto di brevettazione le invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali mentre sono oggetto di registrazione i marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori.
3. Il brevetto è un titolo giuridico che assicura al suo inventore o creatore un diritto di utilizzazione esclusiva per un periodo di tempo determinato, che pertanto può impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza la sua preventiva autorizzazione.
4. Il lavoratore inventore ha il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione ma il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto viene attribuito, in linea di principio, al datore di lavoro, in questo caso all'istituzione scolastica di cui risulta essere dipendente.

5. Il Dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
6. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d'istituto. Ove al Consiglio di Istituto sia pervenuto l'invito, da parte dell'autore o di uno dei coautori dell'opera, ad intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico del diritto di proprietà e l'organo collegiale ometta di provvedere in merito adottando specifica delibera entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito è legittimato ad intraprendere autonomamente tali attività.
7. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprietà spetta in misura pari al 50% all'istituzione scolastica mentre il restante 50% è destinato all'autore o ai coautori.

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

---

### **Articolo 19 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera n. 35 del 14/04/2023 dal Consiglio d'Istituto, ha natura di atto amministrativo e rappresenta strumento di attuazione del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - in combinato disposto con le Circolari Ministeriali di cui in premessa.
2. Il presente Regolamento è suscettibile di integrazioni e/o modifiche a seguito dell'emanazione delle linee guida circa le disposizioni in materia di gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a far data dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di questa istituzione scolastica.
4. Il presente Regolamento è inviato all'U.S.R. territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 29, comma 3 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018.

Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano - Supersano

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Giuseppa Di Seclì



**Per la Presidente del Consiglio  
d' Istituto la Vicepresidente**

Rino Stefania

